COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AGOSTINO MARIANETTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **HUBERT CORSI**

INDICE

PAG.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1045-1066-1365-1425-2480-2926) 139

Marianetti Agostino, *Presidente* 139, 142, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 164, 165, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180

Corsi Hubert, *Presidente* 147, 148, 152, 154, 165

Aliverti Gianfranco (gruppo DC), *Relatore* 139, 142, 146, 150, 154, 158, 159, 163, 164, 167, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 179, 180

Antoci Giovanni Francesco (gruppo DC) 156

Cancian Antonio (gruppo DC) 153, 156, 157, 165

Cellai Marco (gruppo MSI-destra nazionale) 152, 156, 157, 159, 165, 167, 170, 173, 179

PAG.

De Cinque Germano, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 142, 146, 147, 148, 151, 155, 156, 158, 160, 161, 163, 164, 167, 170, 171, 173, 174, 175, 177

Fortunato Giuseppe (gruppo DC) 170, 173, 176, 177, 178, 179

Gnutti Vito (gruppo lega nord) 153, 173

Margiotta Salvatore (gruppo DC) 170

Modigliani Enrico (gruppo repubblicano) 153, 154, 159, 165

Sanese Nicolamaria (gruppo DC) 147

Strada Renato (gruppo PDS) 142, 146, 151, 154, 159, 164, 167, 170, 173, 179

Viscardi Michele (gruppo DC) 151, 158, 159, 164

ALLEGATO: Documentazione consegnata dall'onorevole Giuseppe Fortunato 181

La seduta comincia alle 15.20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1045-1066-1365-1425-2480-2926).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: « Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione ha accantonato l'esame degli articoli 7 e 9 e dei relativi emendamenti. Dovremmo pertanto iniziare i lavori odierni cominciando dall'esame di questi articoli.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Signor presidente, propongo alla Commissione di prendere subito in esame l'articolo 22 e gli emendamenti ad esso riferiti atteso che vi è una nuova riformulazione di tale articolo che deve essere trasmessa per il parere della XI Commissione la quale potrebbe riunirsi già nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Penso che la proposta del relatore possa essere senz'altro accolta, in quanto è intento comune creare le condizioni per una rapida approvazione del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do pertanto lettura dell'articolo 22:

ART. 22.

(Riordinamento di uffici).

1. Con uno o più regolamenti approvati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate norme per:

a) definire le strutture degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato prevedendone il coordinamento con quelle degli uffici provinciali metrici;

b) determinare, secondo i criteri di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ottica prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attività dei nuovi uffici, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti;

c) prevedere l'applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire

nelle voci e negli importi secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 17;

d) prevedere, al fine di assicurare l'economicità, al speditezza e l'efficacia dell'azione amministrativa dei singoli uffici, un coordinamento regionale della loro organizzazione e delle loro attività da parte del dirigente preposto all'ufficio della provincia capoluogo di regione;

e) provvedere al riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, disponendo l'attribuzione delle relative funzioni, strutture, attrezzature e personale, alle camere di commercio competenti per territorio che possono provvedere alla conseguente gestione anche per il tramite di apposite aziende speciali, o di altri organismi da istituire ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, cui vengono ascritti i contratti di lavoro in essere con il personale in servizio;

f) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attività e delle strutture delle aziende e degli organismi di cui alla lettera *e)* con analoghe attività e strutture camerali eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di certificazione.

2. Agli uffici di cui alla lettera *a)* del comma 1 e al relativo personale, sono estese, in quanto compatibili con il presente articolo e con le relative norme di attuazione, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, come modificate dalla legge 25 luglio 1971, n. 557. Le camere di commercio introitano, imputandole ad una apposita sezione del proprio bilancio, le entrate connesse all'attività degli uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato alla cui gestione contabile provvedono secondo criteri fissati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Alla determinazione dei ruoli organici degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del servizio centrale delle camere di commercio e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché alla relativa ripartizione territoriale si provvede ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati, per ogni qualifica funzionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici profili professionali di area amministrativa e tecnica, in funzione dei compiti svolti dagli uffici di cui al comma 1. Con il medesimo decreto è definita una tabella di equiparazione tra le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale camerale e quelli del personale dei ruoli degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Nei 180 giorni successivi alla emanazione del decreto di cui al comma 4 è consentita, a domanda e a condizione che esista nell'ente o nell'ufficio interessato, o nel servizio centrale di cui all'articolo 23 del regio decreto 6 agosto 1937, la relativa disponibilità nella qualifica corrispondente a quella posseduta, la mobilità tra i ruoli del personale camerale e del personale degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il personale dei ruoli degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è equiparato al personale camerale ai fini della partecipazione ai concorsi banditi dalle camere di commercio.

6. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a garantire il coordinamento, anche traminte accordi di programma, delle attività di promozione di cui all'articolo 2 della presente legge, del sistema camerale e dell'istituto per il commercio con l'e-

stero (ICE) di cui alla legge n. 106 del 1989, sulla base dei seguenti criteri:

a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione, assicurando contestualmente una adeguata diffusione dell'informazione e dei servizi in materia di promozione delle attività di esportazione;

b) coordinamento delle attività di certificazione di qualità di prodotti agricoli, attualmente di competenza dell'ICE, con il sistema nazionale di certificazione.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

(Riordinamento di uffici).

1. Con uno o più regolamenti approvati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate norme per:

a) definire le strutture degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici provinciali metrici;

b) determinare, secondo i criteri di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ottica prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attività dei nuovi uffici, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti, prevedendone il coordinamento;

c) determinare i ruoli organici degli uffici di cui alla lettera *a);*

d) determinare, per ogni qualifica funzionale, specifici profili professionali di area amministrativa e/o tecnica in funzione dei compiti attribuiti agli uffici di cui alla lettera *a),* e definire, con il medesimo provvedimento, una tabella di equiparazione tra le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale camerale e quelli del personale dei ruoli UU.PP.I.C.A.;

e) provvedere all'inquadramento del personale già appartenente ai ruoli degli UU.PP.I.C.A. e dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, previa domanda degli interessati, nei profili di cui alla lettera *d)* tenendo conto delle funzioni svolte e della professionalità acquisita nel precedente ordinamento;

f) prevedere l'applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 17;

g) prevedere, al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e l'efficacia dell'azione amministrativa dei singoli uffici, un coordinamento regionale della loro organizzazione e delle loro attività da parte del titolare dell'ufficio della provincia capoluogo di regione;

h) provvedere al riordino ed all'eventuale accorpamento delle stazioni sperimentali per l'industria, disponendo la istituzione presso l'Unioncamere di un organismo centrale con funzione di amministrazione delle loro attività e strutture, nonché di coordinamento con le analoghe attività e strutture camerali anche in relazione al sistema nazionale di certificazione.

2. Agli uffici UU.PP.I.C.A. continuano ad applicarsi in quanto compatibili con il presente articolo e con le relative norme di attuazione, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo luogo-

tenenziale 21 settembre 1944, n. 315, come modificate dalla legge 25 luglio 1971, n. 557. Le Camere di commercio introitano, imputandole ad una apposita sezione del proprio bilancio, le entrate connesse all'attività degli UU.PP.I.C.A. alla cui gestione contabile provvedono secondo criteri fissati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa rendicontazione.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a garantire il coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attività di promozione di cui all'articolo 2 della presente legge, del sistema camerale e dell'istituto per il commercio con l'estero (ICE) di cui alla legge n. 106 del 1989, sulla base dei seguenti criteri:

a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione, assicurando contestualmente una adeguata diffusione dell'informazione e dei servizi in materia di promozione delle attività di esportazione;

b) coordinamento delle attività di certificazione di qualità di prodotti agricoli, attualmente di competenza dell'ICE, con il sistema nazionale di certificazione.

22. 2.

Strada.

RENATO STRADA. Poiché risulterebbe improprio affrontare il tema delle camere di commercio senza prevedere contemporaneamente il riordino delle attività che nell'ambito provinciale vengono svolte, ho proposto questo emendamento.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Strada 22.2.

GAETANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento presenta rilevanti profili che investono la competenza della XI Commissione, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla XI Commissione lavoro l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze in ordine alla materia di sua competenza.

La discussione all'articolo 22 è sospesa.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, accantonato nella seduta di ieri.

Ne do lettura:

ART. 7.

(Registro delle imprese).

1. È istituito presso le camere di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese, in conformità agli articoli 2188 e 2202 del codice civile nonché alle disposizioni della presente legge e del regolamento di esecuzione di cui al comma 8, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la camera di commercio.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta della camera di commercio nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. Il conservatore rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza o per via telematica, il certificato dell'iscrizione nel registro delle imprese o del deposito degli atti richiesti a tal fine

o il certificato che attesti la mancanza di iscrizione, nonchè copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sia prevista l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, escluse le copie autentiche di atti i cui originali sono depositati presso un notaio o un pubblico ufficio.

5. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione secondo tecniche informatiche del registro delle imprese e il funzionamento dell'ufficio del registro debbono assicurare completezza ed organicità di pubblicità di tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

6. La fase transitoria di instaurazione del sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve comunque concludersi entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il registro delle ditte, di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni, è integrato con il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile per quanto attiene le procedure e la gestione. Il regolamento di cui al comma 8 provvede al coordinamento del registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256.

8. Con regolamento approvato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme di attuazione del presente articolo.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 8. Le camere di commercio continuano a tenere il registro delle ditte di cui al citato regio decreto n. 2011 del 1934 per gli aspetti non ricadenti nella disciplina del registro delle imprese.

10. Per chi esercita attività agricola e non sia anche iscritto nel registro delle imprese di cui al comma 1 l'importo del diritto annuale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 è determinato, in fase di prima applicazione, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

11. Allo scopo di agevolare l'attuazione del registro delle imprese le camere di commercio provvedono ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti al deposito nel registro delle imprese stesso, fin dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Registro delle imprese).

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità degli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione di cui al comma 8, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta camerale nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori

agricoli, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, nonché le società semplici.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti nelle leggi speciali. Le imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate nella sezione speciale del registro delle imprese.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione secondo tecniche informatiche del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio del registro sono realizzate in modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. La fase transitoria di instaurazione del sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve concludersi entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; fino a tale data le camere di commercio continuano a tenere il registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio di Stato, sono approvate le norme di attuazione del presente articolo, che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata nel registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata e con il bollettino ufficiale delle società cooperative previsti dalla legge 12 ottobre 1973, n. 256;

b) il rilascio anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di deposito di atti a tal fine richiesti o il certificato che attesti la mancanza di iscrizione, nonché copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sia previsto l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità delle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per la istituzione e la tenuta delle sezioni speciali di cui al comma 4, evitando duplicazione di adempimenti ed aggravio di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e delle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicità di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli ed i coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale di cui al comma 4, l'importo del diritto annuale di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 18 è determinato in fase di prima applicazione nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

11. Allo scopo di favorire la istituzione del registro delle imprese le camere di commercio provvedono ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti al deposito nel registro delle imprese fin dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 del presente articolo entrano in vigore alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati ed all'archivio cartaceo del registro delle imprese, e del registro ditte fino al termine previsto dal comma 6 ed hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sia previsto

l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.

7. 9.

Il Relatore.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il registro di cui al comma 1 è suddiviso sulla base della seguente classificazione: imprese industriali, imprese artigianali, imprese commerciali, imprese turistiche, imprese di servizi, imprese di trasporti, imprese di assicurazione, imprese creditizie, altre imprese ausiliarie delle precedenti.

7. 1.

Sanese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese tutti gli imprenditori, compresi quelli agricoli, i piccoli imprenditori, nonché le società semplici. È conseguentemente abrogato l'articolo 2202 del codice civile.

7. 2.

Strada, Costantini, Evangelisti, Ennio Grassi, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni.

Al comma 3, sostituire le parole che può essere anche nominato nella persona del *con le seguenti* che è incompatibile con la funzione di.

7. 8.

Strada, Costantini, Evangelisti, Ennio Grassi, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni.

Al comma 7, sostituire le parole coordinamento del Registro delle imprese .... delle società cooperative *con le seguenti* coordinamento della pubblicità realizzata sul registro delle imprese, sul Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e sul Bollettino ufficiale delle società cooperative.

7. 2.

Il Relatore.

Dopo il comma 7 è aggiungere il seguente:

7-*bis*. Gli imprenditori agricoli sono iscritti in una sezione speciale del registro delle ditte e sono distinti in imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; imprenditori agricoli coltivatori diretti ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile; imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153; società semplici.

7. 3.

Il Relatore.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*bis*. Le norme per la tenuta del registro delle imprese agricole da parte di una commissione, nominata dal prefetto, su designazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale in proporzione della loro consistenza con la partecipazione di un rappresentante dell'ispettorato agrario o dell'analogo ufficio regionale e di uno dello SCAU.

7. 6.

Cancian.

Al comma 8, dopo le parole e dell'artigianato *aggiungere le seguenti* di concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali.

7. 7.

Cancian.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Nella fase di prima applicazione della presente legge e comunque per i primi due anni, gli imprenditori iscritti nella sezione speciale di cui al comma 7-*bis*, sono esentati dal pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni.

7. 4.

Il Relatore.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Nella fase di prima applicazione e comunque per i primi tre anni gli imprenditori iscritti nella sezione speciale di cui al precedente comma sono esentati dal pagamento del diritto annuale.

7. 5.

Cancian.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Il mio emendamento 7.9 riassume e sintetizza un po' tutte le posizioni illustrate nel corso di questi mesi. Esso riguarda l'articolo, a mio avviso, più importante del provvedimento, quello sull'istituzione del registro delle imprese.

Come i colleghi ricorderanno, abbiamo avuto diversi passaggi relativamente a tale problema. Quello più importante era quello concernente il « trapasso » dal vecchio al nuovo regime, cioè dall'eventuale connivenza del registro ditte con quello delle imprese. La domanda che ci si poneva era se, in presenza di alcune difficoltà applicative di tutte le norme istitutive del registro delle imprese, si dovesse o meno mantenere il registro delle ditte.

La soluzione adottata è quella di prevedere, in futuro, l'unico strumento del registro delle imprese, con un « trapasso » molto più morbido e quindi con la possibilità, nel corso di questi anni, di procedere a tutti gli adempimenti necessari e arrivare a quella forma di pubblicità-notizia che era una delle caratteristiche essenziali del registro ditte, in quanto non venivano annotate sullo stesso soltanto le norme prescritte dal codice civile per il registro delle imprese ma anche tutte le informazioni relative alle ditte e alle stesse imprese.

Vi era poi una serie di altri problemi. Quello principale era relativo all'albo delle imprese artigiane, per le quali la legge n. 443 del 1985 prevede a favore del registro delle imprese artigiane un valore costitutivo, e quindi un riconoscimento di qualifica, con l'annotazione, soltanto a titolo di informazione-notizia, sul registro ditte. In ogni caso, anche per questo problema è stata individuata una soluzione prevedendo l'istituzione di una sezione sulla quale compariranno tutte le informazioni relative al registro delle imprese.

Infine, in ordine alla questione relativa alle unità locali per tutte le società o le imprese che non hanno sede nel territorio comunale, si poneva il problema relativamente alla contribuzione nei confronti delle camere di commercio. Anche a tale riguardo abbiamo individuato una soluzione, prevedendo che tutte le unità locali debbano comunque corrispondere la contribuzione. Quest'ultima modifica non verrà però inserita nell'articolo 7 ma in quell'articolo che si riferisce al finanziamento delle camere di commercio.

Credo pertanto che la formulazione dell'articolo 7 da me proposta con l'emendamento 7.9 sia sufficientemente organica e tale da poter essere accolta dalla Commissione.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 7.9 del relatore.

RENATO STRADA. Desidero esprimere il mio apprezzamento al testo interamente sostitutivo dell'articolo 7 proposto dal relatore con il suo emendamento 7.9, in quanto in esso è raccolta una

indicazione unanimemente espressa, in particolare dal mio gruppo, che aveva presentato al riguardo un apposito emendamento. Apprezzando moltissimo la disponibilità in questo caso dimostrata dal relatore, aggiungo che ciò contribuisce al giudizio positivo del mio gruppo sull'intero lavoro fin qui portato avanti per la definizione del provvedimento relativo al riordinamento della camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

NICOLAMARIA SANESE. Apprezzo anch'io il lavoro fin qui svolto, tuttavia ricordo di aver presentato un emendamento all'articolo 7, il quale non risulta assorbito dall'emendamento del relatore, in quanto quest'ultimo non recepisce il contributo che avevo suggerito. Non voglio insistere più di tanto, ma nel mentre dichiaro che riproporrò il mio emendamento come subemendamento all'emendamento del relatore, vorrei anche conoscere le ragioni per le quali è stato espresso parere contrario. Infatti, poiché al comma 4 dell'emendamento 7.9 è detto che sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, nonché le società semplici, ritengo opportuna la specificità di registro da me proposta, di modo che le imprese possono esser classificate in commerciali, turistiche, di servizi, eccetera. A mio parere, questo tipo di specificità non interferisce negativamente su ciò che nell'emendamento del relatore è stato definito, per cui vorrei che il relatore stesso ed il Governo si pronunciassero sul mio emendamento.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il comma 4 dell'emendamento 7.9 è dettato dalla necessità di definire le categorie e le imprese iscritte in sezioni speciali del registro. Lo scopo di tale comma, pertanto, non è quello di attuare una classifica delle imprese, ma di tipizzare quelle che possono iscriversi nel registro suddetto.

La classificazione, di carattere economico più che giuridico, proposta con l'emendamento Sanese, credo possa essere recuperata in sede di regolamento governativo. Se la prevedessimo nella legge, daremmo luogo ad una distinzione che non ha un valore giuridico, mentre lo ha il registro delle imprese.

NICOLAMARIA SANESE. Se anche il relatore è dello stesso avviso, sono pronto a ritirare il mio emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, affinché in sede di regolamentazione il Governo si impegni ad introdurre la classificazione da me proposta.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Quella che lei propone, onorevole Sanese, è una classificazione di tipo economico, non giuridico, per cui essa può servire a fini statistici ma non per quelli per cui si istituisce il registro delle imprese.

Se trasforma il suo emendamento in ordine del giorno, posso accettarlo come raccomandazione.

NICOLAMARIA SANESE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 7.1 e di trasformarlo in un ordine del giorno.

HUBERT CORSI. Apprezzo anch'io lo sforzo compiuto dal relatore per comporre tutte le problematiche emerse nel corso della discussione. Voglio comunque sottolineare un punto sul quale permangono le mie perplessità, quello relativo al comma 4 e, più esattamente, all'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori delle società semplici. Vorrei che anche il Governo contribuisca a far chiarezza sul fatto che l'iscrizione nel registro delle imprese ha effetto costitutivo dal punto di vista giuridico, un effetto di cui non mi sembra si ravvisi l'esigenza per i piccoli imprenditori e per i coltivatori diretti, per esempio...

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Viene detto al comma 5...

HUBERT CORSI. Semmai dovrebbe trattarsi di un effetto dichiarativo, per cui in questo caso il problema è analogo a quello riscontrato per il registro delle ditte. Quindi, credo che nell'ambito di queste sezioni speciali non sia opportuno sottoporre i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli alle stesse procedure burocratiche, abbastanza defatiganti e complesse, delle altre sezioni.

PRESIDENTE. Al comma 5 è specificato che l'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione.

HUBERT CORSI. Sì, ma vorrei che sul punto la chiarezza fosse maggiore, perché sappiamo bene quanto la burocrazia tenda ad aumentare. Posso anche accettare la formulazione proposta, sebbene non la condivida molto, perché mi rendo conto che è il frutto di un compromesso raggiunto in Commissione, però deve essere chiaro che non possiamo creare ulteriori appesantimenti rispetto a situazioni che obiettivamente non ne hanno bisogno.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Voglio precisare che alla lettera c) del comma 8 sono previste particolari procedure agevolative e semplificative per la istituzione e la tenuta delle sezioni speciali di cui al comma 4, evitando duplicazione di adempimenti ed aggravio di oneri a carico delle imprese. Credo che la formula sia piuttosto ampia, tale da fugare le preoccupazioni dell'onorevole Corsi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.9 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano conseguentemente assorbiti o preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 7.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione ha approvato l'articolo 8.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Il consiglio).

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o annotate nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, nel modo che segue:

a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;

b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;

c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. Il consiglio è composto:

a) da 12, 16 e 20 consiglieri, rispettivamente per le fasce di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, in rappresentanza degli operatori nel settore dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dell'industria. Gli statuti delle camere di commercio ripartiscono tra i settori suddetti i consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione, tenuto conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore;

b) da 4, 4 e 5 consiglieri rispettivamente per le fasce di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, in rappresentanza degli operatori nel settore dei servizi delle imprese, dei trasporti, del credito, delle assicurazioni e della cooperazione, ripartiti secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione;

c) da 1, 2 e 2 consiglieri rispettivamente per le fasce di cui alle lettere a),

b) e c) del comma 1, in rappresentanza degli operatori nel settore del turismo;

d) da un consigliere per ciascuna delle fasce di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, in rappresentanza dei liberi professionisti, designato dagli ordini professionali;

e) da due consiglieri in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni dei consumatori, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

3. Il consiglio dura in carica quattro anni.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: iscritte nel registro delle imprese o annotate nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 *con le seguenti:* iscritte nel registro delle imprese o nel Registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero annotate nello stesso.

9. 6.

Il Relatore.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Gli statuti delle camere di commercio definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dei servizi alle imprese, dei trasporti, delle spedizioni, del credito, delle assicurazioni, della cooperazione e del turismo.

3. Con decreto del Presidente delle Repubblica emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

5. Nei settori dell'industria e del commercio deve essere comunque assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole e medie imprese.

6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori o utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

7. Il consiglio dura in carica quattro anni.

9. 8.

Relatore.

Al comma 2, dopo la parola trasporti *aggiungere le seguenti* e spedizioni;

e al comma 2-ter, *dopo le parole* maggiormente rappresentative *aggiungere le seguenti* nel territorio di competenza.

0. 9. 1. 1.

Gnutti.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Gli statuti delle camere di commercio ripartiscono i consiglieri secondo le caratteristiche economiche del territorio di propria competenza, tra i settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio, dei servizi alle imprese, dei trasporti, del credito, delle assicurazioni, della cooperazione, del turismo, tenuto conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del fatturato di ogni settore.

2-*bis*. I criteri per la ripartizione di cui al comma precedente, sono determinati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica.

2-*ter*. Due consiglieri per ogni camera di commercio sono nominati rispettivamente, uno in rappresentanza dei liberi professionisti, designato dagli ordini professionali e uno in rappresentanza delle organizzazioni dei consumatori, designato dalle associazioni maggiormente rappresentative.

9. 1.

Strada, Costantini, Evangelisti, Ennio Grassi, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole* 12, 16, 20 *con le seguenti* 14, 18, 22.

9. 7.

Gnutti.

Dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

a-bis) Per i settori industria e commercio deve essere assicurata una rappresentanza autonoma alle piccole e medie imprese.

9. 2.

Modigliani.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole* e della cooperazione.

* 9. 3.

Modigliani.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole* e della cooperazione.

* 9. 5.

Cancian.

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole* dei trasporti *aggiungere le seguenti* e spedizioni.

9. 7.

Gnutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

9. 4.

Modigliani.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. L'emendamento 9.8 da me presentato, che deve intendersi quasi interamente sostitutivo dell'articolo 9, in quanto del medesimo viene fatto salvo solo il comma 1, recepisce le preoccupazioni emerse nel corso del dibattito, cioè di essere troppo puntuali e rigidi nell'indicazione della suddivisione quantitativa delle rappresentanze in seno al consiglio camerale e, allo stesso tempo, di rispettare le configurazioni territoriali, le quali risultano estremamente eterogenee.

Da parte mia, la preoccupazione era quella di salvaguardare anche i settori che costituiscono la piattaforma sulla quale le camere di commercio hanno sempre eretto il loro edificio, cioè i settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato. In tal senso, infatti, era stato previsto che il 60 per cento delle rappresentanze dovesse comunque essere ripartito tra questi quattro settori.

Però mi rendo conto che lo schema è molto rigido e, nello stesso tempo, non è sempre rispettoso di quella forma delle autonomie che dovrebbe essere propria delle camere di commercio, alle quali abbiamo voluto conferire anche una certa autonomia nel fissare le proprie regole, sia con l'introduzione dello statuto sia – soprattutto – con la fissazione del metodo elettorale qualora si volesse modificare quello iniziale, ossia delle designazioni da parte delle organizzazioni di categoria.

In tale spirito e soprattutto con questo intendimento ho proposto un emendamento che è più flessibile rispetto alla

formulazione precedente e che indica innanzitutto la competenza degli statuti che, nell'ambito del territorio, secondo la configurazione economica dello stesso, debbono ripartire le rappresentanze fra tutti i settori, indicati esattamente nel secondo comma. Successivamente, attraverso un decreto del Presidente della Repubblica emanato in forza della legge n. 400 del 1988 vengono stabiliti i criteri, riferiti ai parametri mantenuti nella formulazione precedente (numero delle imprese, indice di occupazione e valore aggiunto di ogni settore).

Quanto al numero dei consiglieri, anziché fissarlo per legge esso viene rimesso alla decisione dello statuto, in base a prefissati parametri e criteri, salvaguardando però il principio del mantenimento di una certa rappresentanza, indicata almeno nella metà dei componenti, a favorei dei quattro settori di base.

In questo modo credo di aver recepito quanto emerso dal dibattito sviluppatosi in questa sede, tentando naturalmente di conciliare anche gli estremi, ossia le posizioni contrapposte.

Ciò detto, raccomando alla Commissione l'approvazione di tale emendamento.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artiginato*. Condivido le considerazioni testé espresse dal relatore.

MICHELE VISCARDI. Con riferimento al comma 2 dell'emendamento 9.8 del relatore, allorquando si parla delle assicurazioni, della cooperazione e del turismo, credo che non esista un settore della cooperazione, bensì una forma societaria delle cooperative. Da qui la mia proposta di sostituire le parole « della cooperazione » con le seguenti « delle società cooperative » e di collocarle dopo le parole « del turismo ».

Per quanto riguarda poi il comma 5 dell'emendamento in questione, sarei dell'avviso di non parlare di « piccole e medie imprese » – una definizione impropria, questa, e non in linea con quanto è emerso a livello comunitario – ma soltanto di « piccole imprese ».

RENATO STRADA. Nell'apprezzare lo sforzo compiuto dal relatore, esprimo la mia contrarietà sul comma 4 dell'articolo 9, che conferma il fatto che a determinati settori debba essere riservata almeno la metà dei componenti del consiglio, anche se la successiva previsione dell'assicurazione della rappresentanza per gli altri settori di cui al comma 2, viene di fatto a cogliere il significato stesso del dibattito svoltosi in argomento. In questo senso, lo ribadisco, apprezzo lo sforzo e la soluzione individuata dal relatore.

Condivido le osservazioni testé svolte dall'onorevole Viscardi, ma non sarei dell'avviso di modificare la formulazione del comma 2. Pur riconoscendo infatti che non esiste un settore economico che possa essere ricondotto alla definizione generale di cooperazione, non credo sia altrimenti riformulabile oggi l'intenzione del legislatore di vedere il mondo della cooperazione rappresentato nell'ambito delle camere di commercio. Pertanto, riconosco che la terminologia usata in questo caso è impropria, ma l'obiettivo che si intende perseguire rimane comunque chiaro; da qui l'inopportunità di modificare il testo.

Rilevo infine che l'emendamento del relatore non recepisce l'orientamento del mio gruppo contrario alla presenza delle organizzazioni sindacali nell'ambito delle camere di commercio; invito pertanto il relatore a prendere in considerazione tale orientamento, anche in considerazione del fatto che ieri è stato raggiunto un accordo fra il ministro Cassese e le organizzazioni sindacali perché d'ora in poi non esista alcuna sede in cui queste ultime vengano rappresentate nei consigli d'amministrazione dei vari enti.

PRESIDENTE. Ritengo improprio il riferimento alla cooperazione contenuto nel comma 1: sarebbe più opportuno collocarlo nell'ambito del comma 5.

Per quanto riguarda poi la questione relativa al sindacato, non condivido l'orientamento dell'onorevole Strada diretto

all'esclusione delle organizzazioni sindacali dalle camere di commercio. Mi sembra infatti particolarmente incongruo che in un ente di promozione dello sviluppo delle attività produttive (nel quale ci stiamo sforzando di assicurare il massimo di rappresentatività delle forze delle componenti dello sviluppo e della produzione) vengano a mancare le organizzazioni sindacali. Inoltre, da quanto mi consta, la decisione delle organizzazioni sindacali è stata quella di ritirarsi dai consigli d'amministrazione di organi di gestione. In realtà noi stiamo qui pensando ad un consiglio generale, rappresentativo – diciamo così – di tutte le componenti del mondo dell'economia: il che è diverso da un consiglio d'amministrazione che debba gestire questo o quell'ente.

MARCO CELLAI. Pur prendendo atto dei molteplici apprezzamenti incrociati nei confronti del lavoro del relatore, apprezzamenti che gli pervengono con particolare dovizia di affetti dal gruppo del PDS, non condividiamo tutto questo entusiasmo sull'emendamento 9.8 del relatore. Anzi, siamo abbastanza preoccupati dall'ulteriore grado di cosiddetta autonomia statutaria che s'intende assegnare alle singole camere di commercio, in quanto vediamo in ciò il realistico rischio di decisioni che saranno poi incardinate secondo criteri dettati da interessi specifici, anziché su parametri fissati *ex lege*, e come tali credibili e adeguati alla situazione oggettiva. Questo voglio sottolinearlo con molta fermezza, perché così accadrà nei fatti.

Per quanto riguarda il merito delle varie proposte avanzate, non sono affatto d'accordo nello spostare il termine « cooperazione » al comma 5, perché, a mio parere, se tale comma ha un senso, lo ha specificamente, per la salvaguardia della piccola imprenditoria, a proposito della quale, tutti avevamo convenuto sull'opportunità di rappresentarla con la massima forza possibile. Nei confronti del settore della cooperazione, la piccola imprenditoria è, oggettivamente, profondamente diversa, sia nel merito, sia nella struttura logica, sia nella realtà operativa.

Non sono assolutamente d'accordo, quindi, nell'inserire il termine suddetto al termine del comma 5, in quanto a mio avviso è opportuno collocarlo al comma 2 dell'articolato in questione.

Infine, nel mentre mi dichiaro non d'accordo con il collega Strada, in quanto partiamo da posizioni diverse in ordine alle valutazioni, e assolutamente su posizioni opposte rispetto a quanto detto dal presidente Marianetti un attimo fa, per quanto riguarda il comma 6 dichiaro di essere nettamente favorevole a che sia tolta la presenza delle organizzazioni sindacali all'interno di queste strutture.

HUBERT CORSI. A me sembra che la declaratoria che andiamo a fare dei vari settori rischi di diventare una complicazione, probabilmente nemmeno rispettosa, domani, delle singole realtà provinciali. Infatti, altri settori potrebbero emergere nel momento in cui realtà provinciali specifiche non fossero ricomprese all'interno di questo articolo. Il rischio insito nella declaratoria è che si potrebbe sempre dimenticare qualcosa. Per esempio, in una provincia potremmo avere settori forti nell'ambito della sua economia, quali quello della pesca e della nautica, che però non trovano una collocazione nell'ambito dell'indicazione di cui discutiamo. Credo peraltro che questa fosse una delle preoccupazioni espresse dal relatore fin da quando si era cominciato a parlare del problema.

In ordine alla valutazione relativa al comma 5, nutro qualche perplessità, ma non voglio ripetere cose già dette. Per quanto invece riguarda la proposta di subemendamento avanzata dal presidente, voglio far notare che se fosse accettata il settore della cooperazione sarebbe riferito soltanto all'industria e al commercio. Anche questo a me non sembra giusto, per cui dobbiamo valutare in che modo coordinare questo elemento. È importante inserire il movimento cooperativo, perché è una realtà importante

protetta dalla stessa Costituzione, però non ne farei, anche per quanto riguarda i settori, un elemento cogente. Se rendiamo cogente la declaratoria iniziale, irrigidiamo una situazione che di per sé non potrebbe essere quella reale rispetto alle singole province.

Sono queste le preoccupazioni che mi permetto di evidenziare alla sensibilità del relatore affinché si cerchi di individuare una soluzione che soddisfi la Commissione.

Per quanto riguarda il comma 6, sono d'accordo con l'impostazione data a proposito dei rappresentanti sindacali, cioè che anch'essi facciano parte del consiglio, anche perché sono già presenti all'interno delle giunte delle camere di commercio. Credo quindi sia utile mantenere questa forma di rappresentanza.

ANTONIO CANCIAN. Nella nuova dizione dell'articolo 9 proposta dal relatore compaiono tutti i settori, ad eccezione dei liberi professionisti, che avevamo indicato anche con un numero *ad hoc*. Credo, quindi, che nella formulazione generica del comma 2 debba essere ricompresa anche la categoria suddetta.

Poiché abbiamo già approvato lo schema di composizione della giunta tenendo conto di un minimo di cinque componenti e di un massimo di un terzo, e poiché nei cinque componenti quattro sarebbero già identificati nelle categorie principali, cioè industria, artigianato, commercio e turismo, vorrei sapere se questa designazione nella giunta possa contrastare rispetto alla riformulazione dell'articolo 9.

VITO GNUTTI. Per quanto riguarda il comma 2 dell'emendamento del relatore 9.8, condivido anch'io l'inopportunità segnalata dal collega Corsi, cioè quella di definire tutti i subsettori...

PRESIDENTE. Se non indichiamo i settori, c'è il rischio che il regolamento governativo ne comprenda la metà, ne consideri alcuni e ne escluda altri, eccetera. A questo punto, lasciando l'elencazione prevista al comma 2, potremmo cogliere l'indicazione del collega Corsi ed aggiungere: « o altri settori significativi presenti nel territorio ». In questo modo, eviteremmo di dare una delega in bianco che potrebbe risultare più pericolosa della elencazione che proponiamo in questo comma.

VITO GNUTTI. Condivido questo suo inciso, signor presidente, in quanto è ad esso che volevo arrivare.

Dal punto di vista formale, credo che al comma 2 sarebbe meglio considerare unitariamente i trasporti e le spedizioni.

Per quanto riguarda il comma 5, credo che sia inopportuno comprendervi la cooperazione. Magari dovremmo trovare una formulazione diversa, in modo che diventi accettabile e allo stesso tempo indicativa.

Per quanto riguarda il comma 6, vorrei fare una precisazione affinché si evitino inutili disquisizioni. Dopo le parole « designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative » sarebbe opportuno, a mio avviso, aggiungere le parole « nel territorio di competenza ». Diversamente, potrebbero nascere delle discussioni circa la designazione delle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale o territoriale.

Condivido poi il fatto che anche i rappresentanti sindacali siano ricompresi nella normativa, anche al di là di quelle che possono essere le indicazioni autonome che gli stessi sindacati stanno fornendo ma relativamente ad enti diversi dalle camere di commercio. Non prevedere, infatti, delle rappresentanze dei lavoratori, a me parrebbe, sinceramente, funzionalmente ed ideologicamente errato.

Pertanto, associandomi a molti altri colleghi, insisto perché rimanga questo riferimento normativo nel testo.

ENRICO MODIGLIANI. Mi associo alla proposta del presidente.

Per quanto riguarda la cooperazione, mi rendo conto che è importante citarla, ma facendo attenzione di non farlo a

sproposito. La cooperazione, infatti non corrisponde né a criteri dimensionali né ad altri criteri.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, la piccola impresa è citata non perché sia un settore – infatti non lo è – ma in quanto costituisce un tipo di impresa, così come lo è, del resto, quella cooperativa.

ENRICO MODIGLIANI. Non è affatto detto che quella cooperativa sia una piccola impresa.

PRESIDENTE. Non mi riferisco all'aspetto dimensionale ma a quello concernente la cooperazione.

ENRICO MODIGLIANI. Semmai un criterio dovesse essere adottato dovrebbe essere quello associativo. Poiché, in genere, le imprese cooperative sono associate tra loro in leghe, potrebbe essere opportuno considerare tali leghe idonee a designare i propri delegati.

Quanto alla partecipazione delle organizzazioni sindacali alle camere di commercio, ritengo che la questione non debba essere oggetto di retorica sociologica. Il sistema delle camere di commercio non è il CNEL, in cui giustamente si confrontano le parti sociali, ma un sistema che è a supporto del mondo dell'impresa.

PRESIDENTE. Abbiamo addirittura teorizzato la presenza dei professionisti!

ENRICO MODIGLIANI. L'attività dei professionisti costituisce, direttamente e indirettamente, un sistema di servizio all'impresa. Non intendo riferirmi al fatto se un notaio possa apportare o meno un contributo nell'organizzazione delle camere di commercio. In ogni caso, se i notai svolgono dei servizi delle imprese, come in effetti è, sotto questo aspetto si potrebbe avere un'ulteriore integrazione della rappresentanza del mondo delle imprese. La rappresentanza sindacale, considerata come controparte, non ha un vero e proprio senso, che ha invece il CNEL. Con ciò non intendo ovviamente diminuire il ruolo del sindacato. Del resto penso che il sindacato abbia ben capito che questo non è il suo ruolo tanto è vero che ha fatto sapere di non essere interessato ad essere rappresentato.

RENATO STRADA. Condividendo l'opinione dell'onorevole Cancian, ricordo che ieri avevamo convenuto di prevedere quattro, dei cinque componenti delle giunte, in rappresentanza di determinati settori; si era altresì convenuto di affrontare la questione in sede di disposizioni transitorie. Concludo proponendo di inserire nel comma 5 la previsione secondo la quale deve essere comunque assicurata la rappresentanza autonoma alle imprese cooperative.

HUBERT CORSI. Con riferimento al comma 2 dell'emendamento in esame, per non dare la sensazione di aver intrecciato tra loro i singoli settori, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che menzionare all'ultimo posto la rappresentanza del settore del turismo, sembra dare a quest'ultimo un valore di marginalità che forse potrebbe essere evitato. Da qui la mia proposta di una formulazione dei vari settori che rispetti l'ordine alfabetico.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Non posso fare a meno di invitare i colleghi ad evitare di prolungare il dibattito soffermandosi su questioni marginali e di dettaglio, anche perché abbiamo pochissimo tempo per approvare il provvedimento in esame.

Ciò premesso, accogliendo quanto emerso dalla discussione, mi pare che, per quanto riguarda il comma 2, l'integrazione concernente gli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza possa in qualche modo superare le preoccupazione sollevate poc'anzi dall'onorevole Corsi.

Inoltre, nell'accettare il suggerimento del presidente, propongo che alla fine del comma 2 sia previsto che nella compo-

sizione del Consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

Il settore della cooperazione non presenterebbe alcun equivoco, quindi non avrei dubbi nel mantenere tale riferimento, anche perché in tutte le classificazioni è compreso il settore in questione. Tuttavia, se l'intendimento è quello di un'affermazione molto precisa, possiamo aggiungere che la composizione del consiglio deve essere mantenuta in forma autonoma.

Al comma 5 propongo di aggiungere le parole « e dell'agricoltura », in modo da chiarire che la precisazione delle piccole imprese è riferita anche a tale settore oltre a quelli dell'industria e del commercio, e di sopprimere le parole « e medie », accettando così il suggerimento del collega Viscardi.

Infine, al comma 6, le parole « maggiormente rappresentative », possono essere sostituite con le parole « nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza ». Sempre a proposito di tale comma, mi è sembrato che la prevalenza delle opinioni espresse sia a favore del mantenimento delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in seno al consiglio, il che confermerebbe una tradizione, cioè la presenza costante dei rappresentanti dei lavoratori in seno alle organizzazioni.

Aggiungo, infine, a proposito delle rappresentanze degli organi professionali, che la contrarietà ad inserirle al comma 6 è dovuta anche alle difficoltà di identificarle. Infatti, gli ordini professionali sono molteplici, per cui, mi chiedo con quale criterio verrebbe indicato l'unico rappresentante in seno alla Camera di commercio. Personalmente, sono dell'avviso che i rappresentanti dei professionisti debbano essere presenti, in modo più appropriato, nel collegio dei revisori, dove il loro contributo sarebbe più determinante. Aggiungo che attualmente quasi tutte le Camere di commercio sono prive della rappresentanza degli ordini professionali.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo condivide le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Aliverti, ha presentato la seguente riformulazione del suo emendamento 9.8:

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Gli statuti delle camere di commercio definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del credito, delle assicurazioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori o utenti,

designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

7. Il consiglio dura in carica quattro anni.

9. 8.

Il Relatore.

ANTONIO CANCIAN. Nel mio precedente intervento avevo chiesto un chiarimento e rivolto un invito. A quanto pare, quest'ultimo non è stato preso in considerazione, per cui non insisto. Voglio però ricordare che vengono citati i settori dei servizi delle imprese, dei trasporti, delle spedizioni, del credito, delle assicurazioni, eccetera, i quali avranno anch'essi difficoltà ad indicare il loro rappresentante sindacale, quindi non capisco perché tale difficoltà si debba far valere solo per gli ordini professionali. Continuo a ritenere che all'interno del consiglio di cui al comma 6 una figura di questo tipo sia importante, in quanto rappresenterebbe la realtà sotto il profilo della conoscenza tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria. Sottolineo pertanto che nella dizione di questo emendamento non vi è una rappresentanza che è sempre stata considerata in maniera fondamentale.

Per quanto riguarda la domanda che avevo posto, vorrei sapere se, a proposito della composizione della giunta, ciò che abbiamo previsto oggi possa essere in contrasto con quanto abbiamo deciso ieri.

GIOVANNI FRANCESCO ANTOCI. Mi associo alle considerazioni del collega Cancian in merito all'opportunità di prevedere una rappresentanza dei liberi professionisti.

MARCO CELLAI. Condivido anch'io la richiesta dell'onorevole Cancian, anche perché il testo precedente prevedeva una specifica indicazione proprio nel senso evidenziato dal collega. Ritengo che nel mentre si riconfermano altre scelte, sarebbe un grosso errore non prevedere una presenza qualificata nell'ambito dei liberi professionisti. Insisto pertanto sulla proposta avanzata dal collega Cancian, per cui presenteremo un subemendamento all'emendamento 9.8 del relatore.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cancian, Antoci e Cellai hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 9. 8 del relatore:

All'emendamento 9. 8, comma 2, dopo la parola turismo *aggiungere le seguenti* e dei liberi professionisti.

0. 9. 8. 1.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Essendo io stesso un libero professionista, devo dire che effettivamente vi sono difficoltà per individuare un rappresentante della categoria, anche perché all'interno della medesima ci si chiede se la designazione per la rappresentanza possa essere fatta dai collegi o dagli ordini nazionali o dalle organizzazioni sindacali esistenti in talune categorie professionali. Rischiamo di metterci in un ginepraio perché liberi professionisti sono gli psicologi, i medici, i veterinai, eccetera, e in Parlamento vi sono proposte volte ad istituire albi anche per altre categorie. Invito pertanto i presentatori a ritirare il subemendamento 0. 9. 8. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 6, accettato dal Governo.

(È approvato)

Passiamo al subemendamento 0. 9. 8. 1, sul quale intervengo per dichiarazione di voto. Condivido le considerazioni espresse dal relatore, a proposito della non inclusione della categoria in questione al comma 2 dell'emendamento 9. 8, per le seguenti ragioni: primo perché la presenza degli ordini professionali è sicuramente garantita nei collegi sindacali, i quali possono esprimere proposte od altro: secondo perché le organizzazioni

sindacali rappresentano una delle componenti del processo produttivo, dell'economia in senso stretto laddove si rivolge all'attività delle camere di commercio. Appare quindi difficile proporre un'analogia tra la figura di questo tipo di parti sociali ed altre.

Devo aggiungere che, mentre la questione della scelta per le organizzazioni sindacali è risolta da una formula eterna e mai contestata, che è quella delle organizzazioni maggiormente rappresentative, mi chiedo come tale criterio possa essere applicato ai professionisti, dal momento che non si sa se alla nomina debbano provvedere i sindacati o gli ordini (la questione resta aperta), né come applicare il criterio della rappresentatività, visto che non è possibile stabilire se sia più rappresentativo un chimico o un avvocato, un ingegnere o un perito, un geometra o un commercialista.

La questione si presenta quindi di notevole difficoltà e per tale ragione preannuncio il mio voto contrario al subemendamento Cancian 0. 9. 8. 1.

ANTONIO CANCIAN. Dal momento che vi sono degli ordini professionali, al loro interno si troverà una rappresentanza. Credo pertanto che a questo punto non vi sia alcuna differenza rispetto alle altre categorie.

In sostanza, o togliamo il riferimento a tutte le categorie ed inseriamo una formula finale che comprenda tutti, oppure, se inseriamo il riferimento agli spedizionieri e ad altri operatori, mi sembra logico e corretto che nella norma in questione figuri una categoria che è certamente rappresentativa, e non poco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Cancian ed altri 0. 9. 8. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 8 del relatore, come riformulato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi il subemendamento Gnutti 0. 9. 1. 1 e gli emendamenti Strada 9.1, Gnutti 9. 7, Modigliani 9. 2 e 9. 3, Cancian 9. 5 e Modigliani 9. 4.

MARCO CELLAI. Sulla base delle valutazioni espresse in precedenza in ordine ai commi sostitutivi ed in particolare al non accoglimento del subemendamento relativo alle libere professioni, preannuncio il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Ricordo che gli articoli 10 e 11 sono stati approvati nella seduta di ieri.

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

(Il Presidente).

1. Il presidente viene eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per la validità dell'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procederà ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno raggiunto il maggior numero di voti. Qualora neppure nella votazione di ballottaggio si raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti, il consiglio decade e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio è commissariata. Entro sei mesi dalla

data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.

2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno, vigila sul funzionamento degli organi camerali e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva.

3. Il presidente dura in carica quattro anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto una sola volta.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 1.

Strada, Costantini, Evangelisti, Ennio Grassi, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni.

Al comma 1, dopo le parole ad una terza votazione, *aggiungere le seguenti* con la maggioranza assoluta.

12. 2.

Strada, Costantini, Evangelisti, Ennio Grassi, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni.

Al comma 2, sopprimere le parole vigila sul funzionamento degli organi camerali.

12. 3.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio è commissariata, *con le seguenti* il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli col decreto stesso.

12. 4.

Il Relatore.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Strada ed altri 12. 1 e 12. 2 e raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 12. 3 e 12. 4.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

MICHELE VISCARDI. Con riferimento all'emendamento 12. 4, presentato dal relatore, vorrei far presente a quest'ultimo ed alla Commissione, qualora volesse recepire il mio appello, l'esigenza di evitare il ricorso ad una formulazione alla cui stesura pure ho partecipato in occasione dell'esame del testo in sede referente. Mi riferisco alla parte del testo in cui si inserisce un meccanismo a seguito del quale, qualora non si riuscisse ad eleggere il presidente, vi sarebbe sostanzialmente lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario.

Ritengo che, soprattutto in vista del passaggio dal vecchio sistema al nuovo, questa formulazione sia alquanto pericolosa e mi sembrerebbe più giusto prevedere in questa fase (eventualmente solo come norma transitoria, in modo che vi sia un vero passaggio tra la vecchia regola della formazione degli organi e l'attuale, nel caso specifico con riferimento al presidente) che, dopo la terza votazione, invece di procedere ulteriormente arrivando allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario, i tre candidati maggiormente votati vengano sottoposti al ministro il quale, solo per questa prima volta, sceglie tra loro il presidente.

Desidero porre tale questione come problema, ma se essa comporta eccessivi dubbi e perplessità, mi ritirerò in buon ordine.

PRESIDENTE. Ritengo che la questione possa essere affrontata in occasione dell'esame delle disposizioni transitorie.

MICHELE VISCARDI. Accolgo l'invito del presidente.

ENRICO MODIGLIANI. Si potrebbe prevedere di sfalsare nel tempo i rinnovi delle camere di commercio, per evitare che essi emergano tutti contemporaneamente. Ciò sarebbe possibile eliminando il riferimento ai sei mesi entro cui si deve procedere al rinnovo degli organi ed inserendo una disciplina al riguardo nelle norme transitorie.

MARCO CELLAI. Il presidente e i colleghi sanno che non condividiamo il metodo di elezione scelto dalla Commissione in occasione dell'esame del testo in sede referente, che viene ora riproposto in sede legislativa; riteniamo infatti che la strada più giusta da seguire sarebbe stata quella dell'elezione diretta degli interessati e così via.

Tuttavia, dovendo attenerci al testo attuale e dovendo ritenere che la logica di questo testo sia quella della funzionalità e della garanzia di avere una maggioranza a supporto della nomina del presidente, mi domando e chiedo al relatore se non sarebbe più opportuno, in questo quadro ed in quest'ottica (che – lo ripeto – non è l'ottica che ha informato la nostra posizione), per una questione di interpretazione ragionevole e coerente dell'articolato, prevedere un rafforzamento della maggioranza dei consiglieri rispetto alla nomina del presidente.

Mi domando, in altre parole, se anziché prevedere, per esempio, i due terzi, non sarebbe più opportuno prevedere una maggioranza di quattro quinti, che sia tale da dare quelle garanzie di governabilità, come si dice oggi sotto altri profili, capace di portarci alla estrinsecazione logica del testo in esame, così come è configurato.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Ritengo che la maggioranza prevista sia sufficiente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 12.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È *respinto*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Strada ed altri 12.2.

RENATO STRADA. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento 12.3 del relatore.

(È *approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 12.4 del relatore.

(È *approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Il collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri designati rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori dei conti. Sino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, i revisori dei conti di cui al presente articolo saranno nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, su dichiarazione documentabile e asseverata da ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il Presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni.

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.

4. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto e al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni quanto compatibili con la presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da tre membri disegnati rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori dei conti *con le seguenti* da tre membri effettivi, designati rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti.

13. 1.

Il Relatore.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole redige altresì apposita relazione sul bilancio di previsione e sulle relative variazioni.

13. 2.

Il Relatore.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.1 e 13.2 del relatore .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Sessioni, adunanze e deliberazioni).

1. Il consiglio si riunisce in due sessioni in via ordinaria, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei membri del consiglio, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni a

scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la parola novembre *con la seguente* ottobre.

14. 1.

Il Relatore.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 14.1 del relatore .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14.1 del relatore , accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15

(Costituzione del consiglio).

1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c) e degli ordini professionali in rappresentanza dei liberi professionisti, nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni dei consumatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere d) ed e).

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 per ciascuno dei settori di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) c) avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità di esperimento dei ricorsi relativi all'individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1.

4. Il consiglio è nominato dal presidente della Giunta regionale.

5. Il consiglio elegge i componenti della giunta ai sensi dell'articolo 11, comma 1, con voto limitato a un terzo.

6. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli mediante elezione dei componenti delle categorie di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c) con suffragio diretto, da parte del titolare o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 7.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità di votazione prevedendo in particolare :

a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;

b) l'attribuzione del voto in relazione al numero degli occupati, al valore aggiunto prodotto dall'impresa e all'ammontare del diritto fisso annuale;

c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole rappresentative delle imprese *aggiungere le seguenti* , organizzate anche in forma cooperativa,.

* 15. 1.

Modigliani.

Al comma 1, dopo le parole rappresentative delle imprese *aggiungere le seguenti* , organizzate anche in forma cooperativa,.

* 15. 7.

Cancian.

Al comma 1 sopprimere le parole da nonché delle organizzazioni sindacali *fino alla fine del comma.*

15. 2.

Modigliani.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le suddette organizzazioni possono revocare i propri rappresentanti in consiglio.

15. 3.

Modigliani.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. I membri del consiglio possono essere sostituiti da parte delle organizzazioni che li hanno designati.

15. 8.

Cancian.

Al comma 3, dopo le parole e dell'artigianato *aggiungere le seguenti* di concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali.

15. 15.

Cancian.

Al comma 3, dopo le parole nei commi 1 e 2 *aggiungere le seguenti* nonché 5 *e dopo le parole* di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti* nonché di elezione dei componenti di giunta.

15. 11.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo la parola designazione *aggiungere le seguenti* e revoca.

* 15. 4.

Modigliani.

Al comma 3, dopo la parola designazione *aggiungere le seguenti* e revoca.

* 15. 9.

Cancian.

Al comma 3, dopo le parole esperimento dei ricorsi *aggiungere le seguenti:* al Ministro stesso.

15. 17.

Viscardi.

Al comma 5, sostituire le parole con voto limitato ad un terzo *con le seguenti* Ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei componenti della giunta.

15. 12.

Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole con voto limitato ad un terzo *con le seguenti*

e ciascun consigliere può esprimere un solo voto di preferenza.

15. 14.

Cancian.

Al comma 6, dopo la parola statuto *aggiungere le seguenti* , approvandole con maggioranza di due terzi dei consiglieri aventi diritto,.

* 15. 5.

Modigliani.

Al comma 6, dopo la parola statuto *aggiungere le seguenti* approvandole con maggioranza di due terzi dei consiglieri aventi diritto.

* 15. 10.

Cancian.

Al comma 6, dopo le parole disposizioni relative al rinnovo dei consigli *aggiungere le seguenti* deliberate con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti del consiglio.

15. 18.

Viscardi.

Al comma 7, dopo le parole e dell'artigianato *aggiungere le seguenti* di concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali.

15. 16.

Cancian.

Al comma 7, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) l'attribuzione ad ogni settore di un numero di consiglieri che, avuto riguardo alle caratteristiche economiche della circoscrizione, tenga conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore. Ad ogni elettore spetta un voto.

15. 19.

Cancian.

Al comma 7, lettera b), *dopo la parola* voto *aggiungere la seguente* plurimo; *sopprimere le parole:* al valore aggiunto prodotto dalle imprese.

15. 13.

Il Relatore.

Al comma 7, lettera b), *sostituire le parole* del valore aggiunto *con le seguenti* del fatturato.

15. 6.

Strada, Costantini, Evangelisti, Ennio Grassi, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Modigliani 15.1 e Cancian 15.7, nonché sugli emendamenti Modigliani 15.2 e 15.3, sugli emendamenti Cancian 15.8 e 15.15, sugli identici emendamenti Modigliani 15.4 e Cancian 15.9, sull'emendamento Cancian 15.14 e sugli identici emendamenti Modigliani 15.5 e Cancian 15.10, sugli emendamenti Cancian 15.16 e 15.19, sull'emendamento Strada ed altri 15.6, sull'emendamento Viscardi 15.18; esprimo parere favorevole sull'emendamento Viscardi 15.17.

Avverto che i commi 1 e 2 dovranno essere coordinati con le modifiche approvate all'articolo 9.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si associa ai pareri espressi dal relatore ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.11, 15.12 e 15.13 del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento Viscardi 15.17, gradirei però un chiarimento dal presentatore, in quanto non

capisco perché le modalità di esperimento dei ricorsi debbano essere riferite al ministro stesso.

MICHELE VISCARDI. Sono le parti sociali a ricorrere.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ma ricorrerebbero allo stesso ministro che ha emanato il provvedimento.

MICHELE VISCARDI. Qualora si verifichi che, per esempio, in una provincia la CNA è più rappresentativa della Confartigianato, si fa presente al ministro questo fatto.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Allora si dovrebbe usare eventualmente il termine « opposizione », non « ricorso ».

RENATO STRADA. Poiché l'atto viene compiuto dalla regione, è giusto prevedere il ricorso al ministro.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È possibile un ricorso al ministro contro un provvedimento della regione, che è un ente autarchico, non subordinato allo stesso ministro ?

MICHELE VISCARDI. Il decreto detterebbe norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Allora è superfluo aggiungere il riferimento al ministro stesso, perché in quel caso si determina l'autorità alla quale presentare il ricorso.

MICHELE VISCARDI. Nel momento in cui si parla di modalità di esperimento del ricorso, è opportuno prefigurare il soggetto al quale ricorrere.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Trovo comunque strano che, con un ricorso al ministro, si impugni un provvedimento della regione. Tra l'altro, il provvedimento in cui si determinano i criteri viene emanato dal ministro.

MICHELE VISCARDI. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni in virtù dei criteri stabiliti da un decreto ministeriale. Se il presidente della regione nomina, per esempio, un'associazione meno rappresentativa di un'altra, si può ricorrere ad un terzo, e quindi a chi ha emanato il decreto.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Il provvedimento è infatti del ministro, non della regione.

MICHELE VISCARDI. Comunque, ritiro l'emendamento 15.17.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Modigliani 15.1 e Cancian 15.7, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Modigliani 15.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Modigliani 15.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cancian 15.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cancian 15.15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 15.11 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Modigliani 15.4 e Cancian 15.9, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 15.12 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Cancian 15.14 risulta pertanto precluso.

ENRICO MODIGLIANI. Ritiro l'emendamento 15.5.

ANTONIO CANCIAN. Ritiro l'emendamento 15.10.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Viscardi 15.18.

MARCO CELLAI. Intervenendo per dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento Viscardi 15.18, chiedo di poter aggiungere a quella del presentatore anche la mia firma.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cellai.

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi e Cellai 15.18, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È *respinto*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cancian 15.16, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cancian 15.19, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 15.13 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto precluso l'emendamento Strada ed altri 15.6.

Pongo in votazione l'articolo 15 con le modifiche testé apportate.

(È *approvato*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE HUBERT CORSI

PRESIDENTE. Poiché sono imminenti votazioni in aula, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,5 è ripresa alle 20,10.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AGOSTINO MARIANETTI

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

(Incompatibilità e cause ostative alla nomina).

1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età, godano dei diritti civili, siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in materie economico-sociali ed esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione camerale. Sono equiparati a quelli italiani i cittadini dei paesi della comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del consiglio:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

b) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della camera di commercio;

d) coloro che abbiano riportato condanne per i delitti contro la persona o il patrimonio a pene non inferiori a cinque anni di reclusione e che siano soggetti alle misure di prevenzione di cui alla vigente legislazione in materia di lotta alla mafia.

e) chiunque, per fatti compiuti allorchè era amministratore della camere di commercio, è stato dichiarato responsabile verso l'ente con sentenza definitiva.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di cause ostative alla nomina comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.

4. I membri del consiglio per i quali esiste o si determini una delle incompatibilità previste al comma 2 devono optare, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di nomina, fra la carica ricoperta e quella di consigliere, ovvero rimuovere le altre cause di incompatibilità.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole o esperti in materia economico-sociale.

16. 1.

Modigliani.

Al comma 1, sostituire le parole esperti in materie economico-sociali, *con le seguenti* esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 15, comma 3.

16. 9.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) i parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni della circoscrizione di cui fa parte la Camera.

16. 2.

Strada, Costantini, Evangelisti, Ennio Grassi, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni.

Alla lettera a), *comma 2, dopo le parole* 15.000 abitanti, *aggiungere le seguenti* il Presidente della provincia ed i membri della giunta provinciale.

16. 5.

Il Relatore.

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole* gli amministratori, *aggiungere le seguenti* non nominati in rappresentanza delle Camere di commercio.

16. 6.

Il Relatore.

Alla lettera d), *comma 2, sostituire le parole* per i delitti contro la persona o il patrimonio a pene inferiori a 5 anni, *con le seguenti* per delitti dolosi contro la persona, il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio e contro la Pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia, a pene non inferiori a 2 anni.

* 16. 4.

Cancian.

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole* per i delitti contro la persona o il patrimonio a pene non inferiori a 5 anni, *con le seguenti* per delitti dolosi contro la persona, il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio a pene non inferiori a 2 anni.

* 16. 3.

Modigliani.

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un « giuramento » o una « promessa solenne ».

16. 7.

Cellai, Gasparri.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore.* Nel raccomandare alla Commissione l'approvazione dei miei emendamenti, esprimo parere contrario sull'emendamento Modigliani 16.1, nonché sull'emendamento Strada 16.2 in quanto parzialmente assorbito dall'emendamento 16.5 del relatore. Invito i presentatori degli identici emendamenti Cancian 16.4 e Modigliani 16.3 a ritirarli in considerazione del seguente emendamento interamente sostitutivo della lettera *d)* dell'articolo 16:

Al comma 2 sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, contro il patrimonio, contro l'amministrazione pubblica, contro l'amministrazione della giustizia e contro la fede pubblica, punibili con pena non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata.

16. 8.

Il Relatore.

MARCO CELLAI. Preciso che nella formulazione dell'emendamento 16.7 ho ripreso testi di provvedimenti attualmente all'attenzione del Parlamento, mutuando da essi la definizione di « associazioni operanti in modo occulto o clandestino ». Ho ulteriormente specificato la diversificazione tra il giuramento e la promessa solenne con riferimento a situazioni che oggi attengono a realtà diverse all'interno della società italiana, e segnatamente agli ambienti della massoneria, che è differenziata in strutture per una delle quali viene richiesto ancora un giuramento mentre per le altre si richiede una promessa solenne.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore e sull'emendamento Cellai 16.7 e parere contrario sugli altri.

PRESIDENTE. Pasiamo alla votazione dell'emendamento Modigliani 16.1. Poiché l'onorevole Modigliani è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento 16.9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

RENATO STRADA. Ritiro l'emendamento 16.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 16.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 16.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 16.8 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli identici emendamenti Cancian 16.4 e Modigliani 16.3.

Pongo in votazione l'emendamento Cellai e Gasparri 16.7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Finanziamento delle camere di commercio).

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) un contributo annuale, a carico del bilancio dello Stato, quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

b) il diritto annuale come definito ai sensi dei commi 3, 4 e 5;

c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e di natura patrimoniale:

d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni alle camere di commercio;

e) diritti nell'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) contributi volontari, lasciti e donazioni di cittadini o enti pubblici e privati;

g) altre entrate e contributi.

2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1, sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina e aggiorna, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno dell'anno precedente, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio , la misura del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive modificazioni, dovuto ad ogni singola camera e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 7.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno finanziario dei servizi che il sistema delle camere è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche attribuite dallo Stato e dalle Regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a), di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema camerale nell'espletamento delle funzioni amministrative determinato con il concorso dell'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno determinato secondo quanto stabilito dalle lettere a) e b), mediante diritti annuali fissi per le ditte individuali, le società di persone, le società cooperative, i consorzi, e differenziati in relazione al capitale sociale per le altre società.

5. Con il decreto di cui al comma 3, si determina una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione dell'ammontare tra le camere, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema camerale.

6. Per iniziative di rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della provincia, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la lettera a) *e aggiungere il seguente comma:*

1-*bis*. Il Bilancio delle Camere non può recare perdite d'esercizio. Qualora il bilancio fosse chiuso in passivo, il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato può nominare un Commissario cui attribuisce poteri sostituitivi nella gestione dell'attività della Camera.

17 1.

Strada, Costantini, Evangelisti, Ennio Grassi, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

17. 2.

Modigliani.

Sostituire la lettera a) *del comma 1 con la seguente:*

a) contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione.

17. 5.

Il Relatore.

Al comma 1 lettera a) *aggiungere in fine le parole* detto contributo non può superare il cinque per cento dell'ultimo bilancio approvato dalle Camere di Commercio.

17. 3.

Modigliani.

Al comma 3, dopo le parole e dell'artigianato *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali.

17. 7.

Cancian.

Al comma 3 dopo le parole sentita l'Unione Italiana della Camere di Commercio *aggiungere le seguenti* e le Organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale.

17. 8.

Viscardi.

Al comma 4, lettera b), *sostituire le parole* determinato con il concorso dell' *con le seguenti* sentita l'.

17. 4.

Modigliani.

Al comma 4, lettera a) *dopo le parole* amministrative ed economiche *aggiungere le seguenti* di cui all'articolo 2, nonché quelle.

17. 6.

Il Relatore.

Al comma 6 aggiungere le parole a condizione che uguale importo complessivo sia stanziato a carico del bilancio ordinario delle camere.

17. 10.

Cancian.

RENATO STRADA. Ritiro l'emendamento 17.1.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Modigliani 17.1 e 17.2 e sull'emendamento Cancian 17.7.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento Modigliani 17.4 e presento il seguente emendamento:

Al comma 6, sostituire le parole per iniziative di rilievo *con le seguenti* per il cofinanziamento di iniziative.

17.9.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento Cancian 17.10 e favorevole sull'emendamento Viscardi 17.8.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo ai pareri espressi dal relatore ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti 17.5 e 17.6 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Modigliani 17.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 17.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Modigliani 17.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cancian 17.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Viscardi 17.8.

MARCO CELLAI. Sottoscrivo tale emendamento.

GIUSEPPE FORTUNATO. Anch'io, signor presidente.

SALVATORE MARGIOTTA. Aderisco anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 17.8 fatto proprio dagli onorevoli Cellai, Fortunato e Margiotta, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Modigliani 17.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 17.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 17.9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Cancian 17.10.

MARCO CELLAI. Lo faccio mio, signor presidente.

GERMANO DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei far presente che sta-

bilire la pariteticità del cofinanziamento può risultare onerosa per le camere di commercio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cancian 17.10, fatto proprio dall'onorevole Cellai, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 17 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Personale delle Camere di commercio).

1. Il rapporto di lavoro ed il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio sono disciplinati dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende speciali delle camere di commercio è regolato sulla base dei contratti collettivi in vigore nel settore del commercio e secondo le norme del codice civile.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Personale delle camere di commercio).

1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.

18. 2.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Personale delle camere di commercio).

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali è regolato sulla base dei contratti collettivi in vigore, secondo le norme del codice civile e nell'ambito del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il relativo contratto di lavoro è stipulato sulla base di un accordo tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali della categoria.

3. Gli oneri finanziari derivanti dal contratto devono trovare copertura nell'ambito delle disponibilità dei bilanci delle camere di commercio.

18. 1.

Cancian.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Ricordo ai colleghi che il mio emendamento 18.1 accoglie il parere espresso dalla Commissione lavoro. Esprimo invece parere contrario sull'emendamento Cancian 18.1.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento 18.2 del relatore e contrario all'emendamento Cancian 18.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 18.2 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 18, accettato dal Governo.

(È approvato).

A seguito di tale approvazione risulta precluso l'emendamento Cancian 18.1.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Il segretario generale).

1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti competono le funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il segretario generale su designazione della giunta camerale è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti in un elenco tenuto dallo stesso ministro secondo criteri e modalità fissati, in conformità agli indirizzi di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'elenco di cui al comma 2 possono accedere, a domanda:

a) i dirigenti camerali e di altre amministrazioni o enti pubblici che, oltre ad essere in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 2, siano iscritti all'albo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.

4. Ai dirigenti di cui alla lettera a), al cessare della funzione di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, anche in soprannumero. Nulla è innovato in ordine alle funzioni attribuite ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Resta in vigore la legge 25 luglio 1971, n. 557, recante norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125 concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i segretari generali la contrattazione collettiva disciplinerà quant'altro risulti necessario per il miglior raccordo delle disposizioni del presente articolo con le altre norme riguardanti la dirigenza statale, con particolare riferimento a quella dei segretari comunali e provinciali.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dopo le parole 3 febbraio 1993 n. 29 *aggiungere le seguenti* sovraintende altresì al personale dell'ente.

19. 2.

Il Relatore.

Al comma 2 sopprimere le parole su designazione della giunta camerale.

19. 6.

Viscardi.

Alla lettera a) *del comma 3, dopo le parole* dirigenti camerali *aggiungere le seguenti* i dirigenti dell'Unioncamere.

19. 1.

Il Relatore.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole in soprannumero *aggiungere le seguenti* Le amministrazioni di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera *a)* del comma 3, vengano nominati segretari generali.

19. 4.

Il Relatore.

Al comma 4 sostituire le parole alle funzioni *con le seguenti* alla posizione giuridica e funzionale.

19. 5.

Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere le parole da per i segretari generali *fino a* comunali e provinciali.

19. 3.

Il Relatore.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Viscardi 19.6.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 19.2, 19.1, 19.4, 19.5 e 19.3 del relatore, e parere contrario sull'emendamento Viscardi 19.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 19.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 19.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 19.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 19.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 19.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 19.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

RENATO STRADA. Con riferimento all'emendamento Viscardi 19.6, desidero sottolineare che sarebbe preferibile se il segretario generale venisse nominato su designazione del consiglio anziché della giunta camerale. L'emendamento avrebbe quindi potuto essere condiviso sostituendo le parole « della giunta camerale » con le parole « del consiglio ».

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Effettivamente tale riformulazione dell'emendamento 19.6 avrebbe conferito all'incarico di segretario generale maggiore dignità e prestigio. Tuttavia, poiché l'articolo 19 è stato approvato, la questione potrà essere ripresa in seconda lettura.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo condivide le osservazioni del relatore.

MARCO CELLAI. Condivido la tesi sostenuta dal collega Strada.

GIUSEPPE FORTUNATO. Mi associo.

VITO GNUTTI. Anch'io mi associo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Disposizioni in materia di responsabilità).

1. Per gli amministratori e per il personale delle camere di commercio si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle camere di commercio è personale e non si estende agli eredi.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

Conseguentemente, al primo comma, dopo le parole delle camere di commercio *aggiungere le seguenti* e dell'Unioncamere *e al secondo comma, dopo le parole* delle camere di commercio *aggiungere le seguenti* e dell'Unioncamere.

20.1.

Il Relatore.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Il mio emendamento 20.1 mira a parificare la responsabilità dei dipendenti della camera di commercio a quella dei dipendenti dell'Unioncamere.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Parifichiamo i dipendenti dell'Unioncamere ai dipendenti civili dello Stato? Capisco la soppressione riguardante il primo comma dell'articolo 20, ma non comprendo l'integrazione successiva.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Sono sempre stati parificati, tanto che successivamente all'interno del sistema camerale prevediamo una mobilità che uniforma il trattamento dei dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere. Comunque, l'emendamento risponde ad un'indicazione contenuta nel parere espresso dalla XI Commissione.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 20.1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Albo).

1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere la denominazione « camera di commercio » nel territorio dello Stato, previa iscrizione in un apposito albo tenuto dal ministero del commercio con l'estero, le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiane e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, che abbiano per scopo statutario la promozione degli scambi tra i due Stati, abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, e i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati per i quali il codice penale prevede la reclusione e i cui amministra-

tori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza.

2. Entro 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli organismi che usano la denominazione « camera di commercio » e che non risultino iscritti nell'albo previsto dal comma 1 debbono cambiare la propria denominazione. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa da 5 a 10 milioni di lire e, previa diffida a provvedere al cambiamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale cambiamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole previa iscrizione in un apposito albo tenuto dal Ministero del commercio con l'estero *e le parole* abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518.

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole dello stato di appartenenza *aggiungere le seguenti* e che o abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518 ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro per gli affari esteri tenuto presso la sezione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 947 del 1975.

21. 1.

Il Relatore.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 21.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Ricordo che l'esame dell'articolo 22 è sospeso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Norme transitorie).

1. In fase di prima applicazione le norme statutarie di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), sono deliberate dalle Giunte camerali in carica e sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

3. I dipendenti delle camere di commercio, delle Unioni regionali, dei centri studi, e dei centri di commercio estero passati entro il 31 dicembre 1992 alle aziende speciali, ai consorzi e alle società consortili cui partecipano le camere di commercio, sono inquadrati, a domanda, negli organici delle camere di commercio, essendo garantiti i livelli di professionalità e di retribuzione. La domanda può essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo il comma «, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli attuali organi della Camere di Commercio restano in carica fino alla

loro naturale scadenza e comunque fino all'approvazione definitiva del decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, delle norme statutarie di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *a)*.

23. 4.

Il Relatore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I dipendenti delle Unioni Regionali della Camera di Commercio, dei Centri Studi e dei Centri di Commercio estero, in servizio alla data del 31 dicembre 1992, sono inquadrati, a domanda, negli organici della Camere di Commercio. La domanda può essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. 1.

Fortunato.

Sopprimere il comma 3.

23. 2.

Modigliani.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I dipendenti delle Unioni regionali delle Camere di Commercio, dei centri studi delle stesse e dei centri regionali di commercio estero in servizio alla data del 31 dicembre 1992, sono inquadrati, a domanda, negli organici delle Camere di Commercio della stessa regione. La domanda può essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con apposito decreto il Ministro dell'industria, d'intesa con il Ministro delle Funzione Pubblica stabilisce i criteri per la definizione delle tabelle di corrispondenza tra gli inquadramenti di provenienza e le qualifiche funzionali dell'ordinamento camerale. I relativi oneri sono a carico delle entrate di cui all'articolo 17 comma 1 lettera *b)*.

23. 5.

Il Relatore.

Aggiungere il seguente comma:

4. Il Ministro dell'industria, d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, stabilisce con proprio decreto i criteri per la definizione delle tabelle di corrispondenza tra gli inquadramenti di provenienza e le qualifiche funzionali dell'ordinamento camerale.

23. 3.

Fortunato.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART 23-*bis*.

1. Le disposizioni della presente legge, costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I princìpi da esse desumibili costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

23. 01.

Il Relatore.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Nel mio emendamento 23.4, recependo le istanze pervenute da tutte le forze politiche, si prevede che gli attuali amministratori restano in carica fino alla scadenza naturale.

Per quanto riguarda l'emendamento Fortunato 23.1...

GIUSEPPE FORTUNATO. Chiarisco che l'emendamento 23.4 del relatore è sostitutivo mentre il mio emendamento 23.1 è aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 23. Vi è poi un'altra differenza

sulla quale mi riservavo di intervenire successivamente, quella cioè che, tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione in ordine al meccanismo della possibilità del passaggio dalle unioni regionali alla camera di commercio, la Commissione lavoro propone che il passaggio debba avvenire alla camera di commercio della stessa regione, mentre io dico alle camere di commercio. Questa formulazione è quindi più estensiva e consente peraltro di venire incontro anche alla richiesta avanzata dal Governo di non limitare l'inquadramento nell'ambito di una singola regione ma di estenderlo all'intero sistema delle camere di commercio. Comunque, mi riservo di intervenire successivamente per spiegare meglio questo concetto.

GIANFRANCO ALIVERTI. Gli emendamenti Fortunato 23.1 e 23.5 sono assorbiti dall'emendamento 23.5 del relatore, per cui invito il relatore a ritirarli entrambi. Esprimo inoltre parere contrario all'emendamento Modigliani 23.2 e raccomando alla Commissione gli emendamenti 23.4 e 23.5, nonché l'articolo aggiuntivo 23.1, del relatore.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 23.4 e 23.5, nonché sull'articolo aggiuntivo 23.01, del relatore; esprime invece parere contrario sugli emendamenti Fortunato 23.1 e 23.3 e sull'emendamento Modigliani 23.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 23.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Fortunato, insiste per la votazione del suo emendamento 23.1 che il relatore ha invitato di ritirare?

GIUSEPPE FORTUNATO. Vorrei richiamare l'attenzione sulla formulazione che abbiamo dato al comma 3 dell'articolo 23. Come i colleghi ricorderanno, questo che poi è diventato il comma 3 era comprensivo di due parti, la prima delle quali allora è stata respinta e viene in questa sede riproposta anche su consiglio della Commissione lavoro. La Commissione bilancio nel suo parere ha chiesto che il comma 3 dell'articolo 23 sia soppresso in quanto « suscettibile di determinare oneri, sia pure in via indiretta, a carico del bilancio dello Stato ». Contesto questa affermazione perché, come già avevo anticipato la volta scorsa, con questa disposizione non è posto alcun onere a carico dello Stato perché gli attuali dipendenti dell'unione delle camere di commercio (in numero di 280) sono già a carico delle camere di commercio che pagano il fondo delle unioni regionali con i quali vengono pagati gli stipendi dei dipendenti. Il passaggio che si richiede non comporta quindi alcun onere...

PRESIDENTE. Questo vuol dire che le camere di commercio diminuiscono i contributi alle unioni regionali?

GIUSEPPE FORTUNATO. Questa è una delle conseguenze possibili.

Di più. Ho preparato un prospetto della situazione nazionale, che ho già consegnato al rappresentante del Governo e al presidente della Commissione ma che naturalmente è a disposizione di tutti i colleghi, dove regione per regione viene calcolato il numero dei dipendenti delle unioni regionali, il numero dei dipendenti dei centri di commercio estero e quanti dipendenti delle unioni regionali vengono utilizzati oggi dalle camere di commercio. Consegno questo prospetto e chiedo che venga messa a verbale.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Fortunato. Verrà allegato al resoconto stenografico.

GIUSEPPE FORTUNATO. Vorrei infatti che rimanesse traccia di questa

discussione perché l'affermazione che ci sarebbe un maggior onere a carico delle camere di commercio, e quindi dello Stato, è da respingere *in toto* perché nella realtà gli stipendi sono già pagati con contributi delle camere di commercio.

Rilevo, in secondo luogo, che già oggi il trattamento dei dipendenti delle unioni regionali, sulla base di un accordo nazionale intervenuto fra sindacati dei dipendenti, ministero e Unioncamere, è equiparato a quello dei dipendenti delle camere di commercio. Quindi anche da questo punto di vista, pur essendoci un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto del commercio, esiste poi una integrazione tale da portare il dipendente dell'unione regionale allo stesso livello retributivo del suo corrispettivo delle camere di commercio.

La terza questione è la seguente: con l'emendamento 23.1, in cui si prevede per i dipendenti delle unioni regionali della camera di commercio, dei centri studi e dei centri di commercio estero in servizio alla data del 31 dicembre 1992 sono inquadrati, a domanda, negli organici della Camera di commercio, si va incontro alle esigenze di una maggiore mobilità dell'intero sistema.

Comunque, qualora non si ritenga opportuno approvare il mio emendamento (in tal caso concorderei con quello presentato dal relatore), chiedo che quest'ultimo sia considerato aggiuntivo al comma 3. Pongo, da questo punto di vista, un problema formale: nel momento in cui accettassimo l'emendamento del relatore, non vedo per quale motivo dovremmo respingere quanto la Commissione ha già recepito in precedenza. La mia richiesta è quindi che le due questioni vengano considerate insieme.

Auspico pertanto l'approvazione del mio emendamento 23.1 e in subordine, qualora la Commissione non ritenesse di procedere in tal senso, mi associo alla richiesta del relatore di approvare l'emendamento 23.5, considerandolo però aggiuntivo all'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 23.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento Fortunato 23.1 sarà posto in votazione in linea di principio, atteso che esso comporta profili di competenza delle Commissione V e VI.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Fortunato 23.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Modigliani 23.2.

RENATO STRADA. Desidero sottolineare che di fatto l'emendamento Modigliani 23.2 recepisce il parere espresso dalla V Commissione. A questo punto, vi sono due possibili soluzioni: la prima è rappresentata dall'apertura di un contenzioso con la Commissione bilancio, che finora non è stato aperto su nessuna delle condizioni poste; procedere in tal senso oggi significherebbe, nella sostanza, non approvare la legge, visto che sarebbe infatti necessario attendere che la Commissione bilancio venisse convocata per esprimere un nuovo parere.

In alternativa, possiamo far risultare a verbale le contestazioni mosse dall'onorevole Fortunato e eventuali altre osservazioni che il relatore ed il rappresentante del Governo potranno svolgere nel corso della seduta odierna.

Pertanto, per consentire la conclusione dell'iter del provvedimento in esame aderisco alla richiesta, contenuta nell'emendamento Modigliani 23.2, di recepire semplicemente la condizione posta dalla Commissione bilancio. Mi auguro che successivamente al Senato il testo possa essere perfezionato sulla scorta delle nostre osservazioni che risulteranno a verbale.

GIUSEPPE FORTUNATO. Ricordo che il parere negativo della Commissione bilancio sul comma 3 dell'articolo 23 è del seguente tenore: « L'articolo 23, comma 3, sia soppresso in quanto suscettibile di determinare oneri, sia pure in via indiretta, a carico del bilancio dello Stato ».

Ricordo altresì che il comma 3 dell'articolo 23 recita: « I dipendenti delle camere di commercio, delle unioni regionali, dei centri studi e dei centri di commercio estero passati entro il 31 dicembre 1992 alle aziende speciali, ai consorzi e alle società consortili cui partecipano le Camere di commercio, sono inquadrati, a domanda, negli organici delle Camere di commercio, essendo garantiti i livelli di professionalità e di retribuzione. La domanda può essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

A questo punto recepiamo il parere della Commissione bilancio ed abroghiamo questo comma. Voglio però ricordare che la Commissione lavoro ha rilevato l'opportunità di sostituire il comma 3 dell'articolo 23 con il seguente: « I dipendenti delle unioni regionali, delle camere di commercio, dei centri studi delle stesse, e dei centri regionali di commercio estero in servizio alla data del 31 dicembre 1992, sono inquadrati, a domanda, negli organici delle camere di commercio della stessa regione. La domanda può essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il ministro dell'industria, d'intesa con il ministro della funzione pubblica, stabilisce con proprio decreto i criteri per la definizione delle tabelle di corrispondenza tra gli inquadramenti di provenienza e le qualifiche funzionali dell'ordinamento camerale ».

Il relatore ha presentato un emendamento che recepisce tale parere e io ne ho presentato un altro meno restrittivo. Mi domando perché la Commissione bilancio non possa accettarli.

PRESIDENTE. Perché gli emendamenti non abbiano oneri, dovrebbero prevedere espressamente che quelli a favore dell'Unioncamere sono proporzionalmente diminuiti.

GIUSEPPE FORTUNATO. I contributi vengono decisi direttamente dalle camere di commercio.

RENATO STRADA. Al di là del merito degli emendamenti Fortunato 23.1 e 23.5 del relatore, si pone una questione procedurale; poiché occorrerebbe richiedere un nuovo parere alla Commissione bilancio, c'è il rischio di compromettere l'approvazione definitiva del provvedimento.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 23.5.

GIUSEPPE FORTUNATO. Per le ragioni esposte dal collega Strada, ritiro il mio emendamento 23.1, riservandomi di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Modigliani 23.2.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Lo faccio mio, signor presidente.

MARCO CELLAI. Annuncio il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale sull'emendamento Modigliani 23.2, non condividendo la scelta obbligata indicata dalla Commissione bilancio, scelta che non comprendiamo e non accettiamo.

PRESIDENTE. Dichiaro il mio voto favorevole su tale emendamento.

GIUSEPPE FORTUNATO. Annuncio la mia astensione sull'emendamento Modigliani 23.2 e mi riservo di presentare un ordine del giorno affinché il problema venga riaffrontato nella competente sede del Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Modigliani 23.2, fatto proprio dal relatore ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 con le modifiche testé apportate.

(È approvato). Passiamo all'articolo aggiuntivo 23.01.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Rinvio il seguito della discussione del testo unificato degli abbinati progetti di legge all'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, 11 novembre 1993, alle ore 9.

La seduta termina alle 21,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 15 novembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DALL'ON. GIUSEPPE FORTUNATO

SITUAZIONE PERSONALE UNIONI REGIONALI E CENTRI ESTERI - ITALIA -

- PIEMONTE -

ENTE	N. DIP.	DI CUI N.	Ente
UNIONE REGIONALE	3		
CENTRO ESTERO	28		
TOTALE	31		

- LOMBARDIA -

ENTE	N. DIP.	DI CUI N.	Ente
UNIONE REGIONALE	20		
CENTRO ESTERO	12		
TOTALE	32		

- LIGURIA -

ENTE	N. DIP.	DI CUI N	Ente
UNIONE REGIONALE	11		
TOTALE	11		

- VENETO -

ENTE	N. DIP.	DI CUI N.	Ente
UNIONE REGIONALE	7		
CENTRO ESTERO	18		
TOTALE	25		

- FRIULI VENEZIA GIULIA -

ENTE	N. DIP.	DI CUI N.	Ente
UNIONE REGIONALE	1		
TOTALE	1		

• EMILIA-ROMAGNA •

ENTE	N. DIP.	DI CUI N.	DI CUI Ente
UNIONE REGIONALE	25	4	Consorzio FIDI
		13	Unione Reg.
		8	Centro Estero
TOTALE	25		

• TOSCANA •

ENTE	N. DIP.	DI CUI N.	DI CUI Ente
UNIONE REGIONALE	20	12	Unione Reg.
		6	Centro Estero
		2	Comm.Reg.Artig.
TOTALE	20		

• MARCHE •

ENTE	N. DIP.	DI CUI N.	DI CUI Ente
UNIONE REGIONALE	17	11	Centro Studi
		5	C.C.I.A.A.
		1	A.S.Pe.A. (Az.Spec.CCIAA-An.)
CENTRO ESTERO	5	4	Centro Estero
		1	C.C.I.A.A.
TOTALE	22		

• UMBRIA •

ENTE	N. DIP.	DI CUI N.	DI CUI Ente
UNIONE REGIONALE	7	7	C.C.I.A.A.
CENTRO ESTERO	11	11	C.C.I.A.A.
TOTALE	18		

- LAZIO -

ENTE	N. DIP.	DI CUI N.	DI CUI Ente
UNIONE REGIONALE	4		
CENTRO ESTERO	2		
TOTALE	6		

- ABRUZZI -

ENTE	N. DIP.	DI CUI N.	DI CUI Ente
UNIONE REGIONALE	4		
CENTRO COMM.INTERNO	2		
CRESA	7	1	Comm.Prov.Artig.
CENTRO ESTERO	6	3	C.C.I.A.A.
TOTALE	19		

- PUGLIE -

ENTE	N. DIP.	DI CUI N.	DI CUI Ente
UNIONE REGIONALE	26	1	Aspett.carica elettiva
		5	Unione Reg.
		19	C.C.I.A.A.
		1	distaccato Regione
TOTALE	26		

- CAMPANIA -

ENTE	N. DIP.	DI CUI N	DI CUI Ente
UNIONE REGIONALE	11	8	Unione Reg
		3	C.C.I.A.A.
CENTRO ESTERO	5		
TOTALE	16		

CENTRO ESTERO	2		
TOTALE	11		

- CALABRIA -

ENTE	N. DIP.	DI CUI N.	Ente
UNIONE REGIONALE	9	3	Unione Reg.
		6	C.C.I.A.A.
CENTRO ESTERO	4		
TOTALE	13		

- SARDEGNA -

ENTE	N. DIP.	DI CUI N.	Ente
UNIONE REGIONALE	4		
TOTALE	4		

- TOTALI -

ENTI	DIP.N.
UNIONE REGIONALE	187
CENTRO ESTERO	93
TOTALE	280